



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 115/08

MECC. N. 2008 06081/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 16 OTTOBRE 2008

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	DEL VENTO	PACHI'
BATTAGLIA A.	GARCEA	PETRARULO
BATTAGLIA V.	GROSSO	PIARULLI
BORIO	LICARI	POGGI
CATIZONE	MAROCCO	SATURNINO
CONTICELLI	MAZZEI	SCAGLIOTTI
COSTAMAGNA	MOIOLI	SCAVELLO
CRESCIMANNO	NICOLA	

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA

Risultano assenti i Consiglieri: BATTAGLIA V. - COSTAMAGNA - CONTICELLI
In totale con il Consigliere anziano n. 22 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. MODIFICA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA
PISCINA SCOLASTICA CENA IN CONCESSIONE ALLA E.S.L. SOC. COOP. A.R.L.

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-
VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. MODIFICA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA SCOLASTICA CENA IN CONCESSIONE ALLA E.S.L. SOC. COOP. A R.L.

Il Presidente riferisce:

La piscina scolastica Cena è ubicata nel Centro educativo Specializzato Municipale (CESM) di via Cena e svolge da anni attività rivolta ad utenti affetti da gravi patologie psicomotorie, assistiti dai Centri Educativi Speciali Municipali e dai Centri Socio Terapeutici, cittadini e provinciali per disabili con età oltre i 14 anni. La complessità della gestione, le particolari professionalità occorrenti e gli investimenti occorrenti per l'adeguamento alle mutate normative hanno determinato la necessità, al fine di consentire la prosecuzione, il funzionamento e l'attività di un servizio ritenuto ad elevata rilevanza sociale, di giungere ad una esternalizzazione della gestione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 aprile 2005 n. mecc. 200501490/10, veniva concessa in gestione sociale per anni 8, la citata piscina scolastica Cena al Centro Ricerche Sportive Culturali Edizioni Sportive Libertas, con sede legale in piazza Bernini 12, Torino. Nella delibera era previsto a carico del concessionario l'impegno e l'onere di effettuare i lavori di miglioria, preventivati in un importo complessivo di Euro 25.561,90, I.V.A. esclusa. Dal mese di aprile 2005 alla riapertura dell'impianto, avvenuta nel maggio 2006, il concessionario ha effettuato a proprie spese, lavori sugli impianto tecnologici, per Euro 33.661,02 I.V.A. inclusa.

Questi interventi si erano resi necessari a seguito di un controllo ispettivo effettuato nell'aprile 2004 dall'Ufficio d'Igiene e Sanità Pubblica ASL 1, nel corso dello stesso venivano riscontrati l'inadeguatezza degli impianti tecnologici ed i parametri difformi delle acque della piscina, emersi dall'analisi dei prelievi effettuati, a seguito di ciò veniva imposta la chiusura della piscina.

Il concessionario a seguito di tali rilievi provvedeva, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 della Convenzione, all'adeguamento degli impianti tecnologici e chiedeva al Servizio Sanitario d'Igiene del territorio ASL 1 la possibilità di ampliare il numero di utenti utilizzando la piscina dopo le ore 16, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 della Convenzione ed al fine di renderne sostenibile economicamente la gestione. Il Servizio Sanitario d'Igiene del territorio, in seguito alle verifiche svolte e con nota del 16 febbraio 2007, prot. 14031, ha dato parere sfavorevole all'uso della piscina per i frequentatori esterni, limitando l'utilizzo della stessa per il solo svolgimento dell'acquaticità per soggetti disabili. Per un utilizzo rivolto a soggetti esterni il Servizio Sanitario d'Igiene poneva il vincolo dell'esecuzione di opere ed interventi strutturali di ampliamento, che in considerazione delle dimensioni e dell'ubicazione dei locali in concessione non è possibile effettuare. Conseguentemente il concessionario sino ad oggi ha potuto svolgere attività con orari limitati beneficiando in tal modo del solo introito di Euro 12,50 orarie per

istruttore, versate dall'amministrazione comunale.

Nel marzo 2008 la società concessionaria comunicava di aver ricevuto dai Settori Comunali competenti le richieste di rimborso delle quote percentuali previste relative a: riscaldamento, acqua, energia elettrica, per un totale di Euro 15.487,57, e per la TARSU di Euro 2.586,55. In relazione all'entità di tali cifre e prendendo atto del diniego ottenuto alla richiesta di ampliamento dell'attività nella piscina dopo le ore 17, tenuto conto dell'investimento effettuato ed avendo come unico introito le quote dell'attività del CESM, dalle ore 9 alle ore 17, il concessionario ha richiesto una modifica della convenzione che preveda l'azzeramento dei costi delle utenze succitate.

L'Assessore alle Risorse Educative con nota dal 10 aprile 2008, evidenziava l'importanza di consentire ai soggetti diversamente abili di poter proseguire la pratica natatoria, in particolare evidenziava gli elevati costi ricadenti sui gestori degli impianti natatori come la piscina Cena, che funzionano esclusivamente per soggetti disabili, in particolare l'onerosità e l'assenza di altre possibilità remunerative.

In seguito a valutazione delle problematiche suesposte, in data 14 aprile 2008 con lettera prot. 2353, l'Assessore allo Sport ha richiesto alla Circoscrizione di rivedere l'accordo contrattuale relativo alla concessione della piscina per quanto riguarda il canone, le utenze, ponendole al 100% a carico della Città con l'esclusione delle spese telefoniche. Ritenendo pienamente condivisibili queste indicazioni ricevute si ritiene di accoglierle pienamente inserendole nell'art.14 della nuova convenzione in luogo della precedente ripartizione delle utenze che prevedeva la seguente ripartizione dei costi:

a carico del concessionario:

- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

a carico Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico.

Inoltre, al fine di dare pieno adeguamento alle indicazioni ricevute e per attivare gli atti necessari alla modifica della convenzione, ha chiesto alla Divisione Patrimonio la rideterminazione del canone in maniera tale che tenga conto delle limitate possibilità di utilizzo della piscina. Lo citata Divisione, con nota del 10/06/2008 prot. 8541, ha indicato come canone annuo l'importo di Euro 6.900,00.

Tenuto conto delle indicazioni ricevute, del particolare utilizzo e della funzione sociale che la E.S.L. Società Cooperativa Sportiva. Dilettantistica svolge, la tipologia dell'impianto e la collocazione territoriale, si propone l'abbattimento del canone annuo nella misura del 90%, ovvero la definizione dello stesso in Euro 690,00.

In considerazione del fatto che non è stato possibile rendere agibile la piscina Cena ad altri soggetti all'infuori dell'utenza del CESM, per rendere attuale e stabile la concessione e per consentire il proseguimento delle attività rivolta esclusivamente a soggetti disabili in relazione alla nuova situazione determinatasi, in applicazione del "Regolamento per la Gestione Sociale degli impianti sportivi", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n.mecc.200403053/10) e successive modificazioni, si rende necessario proporre al Consiglio Comunale la sostituzione della convenzione precedentemente in atto con lo schema di convenzione facente parte integrante della presente deliberazione, schema, peraltro già sottoscritto dal concessionario, riportante per le utenze, l'onere al 100% a carico della Città con l'esclusione delle spese telefoniche ed indicante peraltro come durata della convenzione 5 anni,

rimanendo in tal modo immutata la precedente scadenza. Ferma restando la competenza della Divisione Sport e Tempo Libero di istruzione del provvedimento definitivo.

La modifica della convenzione è stata illustrata nella seduta di V Commissione regolarmente convocata e riunitasi il giorno 30 luglio 2008.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, dell'annullamento della precedente convenzione allegata alla delibera del Consiglio Comunale del 11 aprile 2005 n. mecc. 200501490/10 con la quale veniva concessa in gestione sociale per anni 8 la piscina scolastica Cena, e di approvare la sostituzione con il nuovo schema di convenzione, allegato quale parte integrante della presente delibera, per la gestione della piscina scolastica Cena, ubicata nel Centro educativo Specializzato Municipale (CESM) di via Cena, al Centro Ricerche Sportive Culturali Edizioni Sportive Libertas - p.IVA 02685710010, con sede legale in piazza Bernini 12 cap 10143 Torino;
- 2) di proporre l'approvazione, per le ragioni espresse in narrativa, della ripartizione delle utenze (di energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico e tassa raccolta rifiuti) con onere al 100% a carico della Città con l'esclusione delle spese telefoniche ed il canone annuo di Euro 690,00, da pagare in una unica rata anticipata. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi ed il fatto che le utenze saranno al 100% a carico della Città con l'esclusione delle spese telefoniche;
- 3) di approvare la durata della concessione in anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione;
- 4) di autorizzare la trasmissione della presente proposta, cui è allegato lo schema di convenzione firmato dal concessionario (all.1) alla Divisione Sport e Tempo Libero;
- 5) di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: MAROCCO – CRESCIMANNO – PIARULLI – SCAGLIOTTI – BORIO – CATIZONE – BATTAGLIA A. – GARCEA – SATURNINO.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	13
VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

DELIBERA

- 1) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, dell'annullamento della precedente convenzione allegata alla delibera del Consiglio Comunale del 11 aprile 2005 n. mecc. 200501490/10 con la quale veniva concessa in gestione sociale per anni 8 la piscina scolastica Cena, e di approvare la sostituzione con il nuovo schema di convenzione, allegato quale parte integrante della presente delibera, per la gestione della piscina scolastica Cena, ubicata nel Centro educativo Specializzato Municipale (CESM) di via Cena, al Centro Ricerche Sportive Culturali Edizioni Sportive Libertas - p.IVA 02685710010, con sede legale in piazza Bernini 12 cap 10143 Torino;
- 2) di proporre l'approvazione, per le ragioni espresse in narrativa, della ripartizione delle utenze (di energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico e tassa raccolta rifiuti) con onere al 100% a carico della Città con l'esclusione delle spese telefoniche ed il canone annuo di Euro 690,00, da pagare in una unica rata anticipata. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi ed il fatto che le utenze saranno al 100% a carico della Città con l'esclusione delle spese telefoniche;
- 3) di approvare la durata della concessione in anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il presente disciplinare di convenzione;
- 4) di autorizzare la trasmissione della presente proposta, cui è allegato lo schema di convenzione firmato dal concessionario (all.1) alla Divisione Sport e Tempo Libero;
- 5) di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 13 – VOTANTI 13 – FAVOREVOLI 13) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato 1**CITTA' DI TORINO
VI CIRCOSCRIZIONE****MODIFICA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA
SCOLASTICA UBICATA NEL C.E.S.M. DI VIA CENA N. 5 CON LA E.S.L. SOC. COOP. A R.L.**

Premesso che la Città ha l'interesse di modificare la concessione della piscina scolastica ubicata nel Centro Educativo Specializzato Municipale di via Cena 5; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. , nato a , il e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2° del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e il Centro Ricerche Sportive e Culturali Edizioni Sportive Libertas Cooperativa a r.l., C.F. (p. IVA 02685710010), con sede legale in Torino, piazza Bernini 12 rappresentata dal Presidente dott. Domenico Rossetto nato a Forno Canavese (TO) il 24/06/1950 e residente in Forno Canavese (TO)-c.p. 10084-Frazione Vignetti, 38, C.F. RSSDNC50H24D725J, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si c
conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1**Descrizione dell'impianto**

La Città di Torino assegna al Centro Ricerche Sportive e Culturali Edizioni Sportive Libertas Cooperativa a r.l., di seguito denominato concessionario, la gestione della piscina scolastica "Cena", ubicata nel Centro Educativo Specializzato Municipale di via Cena, 5, idoneamente attrezzata per lo svolgimento di attività ludico motorie e rieducative per soggetti disabili. L'intero complesso natatorio, costituito da n. 2 vasche infossate rispetto al piano pavimento che misurano l'una mt. 7,00 x 3,00 prof. 0,90 < > 0,60, l'altra mt. 10,00 x 3,00, prof. 1,20 < > 0,90, uno spogliatoio, sala macchine, zona docce, sala vasche, saletta e servizi, per un totale di metri quadri 350,55 e complessivi metri cubi 988,95.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2**Lavori di adeguamento e miglioria Nuove Opere**

Il concessionario dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del Comune

di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

ART. 3 ***Durata***

La convenzione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 **Canone**

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di di Euro 690,00 I.V.A. compresa da versare una unica rata annuale anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 6 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente convenzione.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto,
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.

E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5 **Finalità sociali**

La Circoscrizione n. 6 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per eventuali richieste dei Servizi Sociali per inserimento di utenti disabili, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della società concessionaria.

ART. 6

Orario di apertura

L'orario di apertura dell'impianto è limitato agli orari di apertura del C.E.S.M.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del club convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di iniziative sportive.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.

Ove richiesto dalla normativa vigente, l'eventuale vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8 Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, esclusivamente per i locali in concessione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione n. 6 prima della stipula.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione n. 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 Divieto di sub concessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle

attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

La piscina non dispone di aree verdi.

ART. 14 **Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Le utenze saranno così ripartite:

- 100% a carico della Città le spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico del concessionario le spese telefoniche.

ART. 15 **Controlli**

I Funzionari della Circoscrizione n. 6 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 16 **Penali e Revoca**

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circostrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circostrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 17

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all' ultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 18

Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

ART. 19

Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno 180 giorni dalla scadenza della convenzione alla Circoscrizione n. 6.

ART. 20

Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di **€ 345,00** tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21

Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 22 Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 23 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circostrizione 6. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circostrizione

Per accettazione del presente disciplinare composto da 23 articoli.

Il Presidente
E.S.L. SOC. COOP. A R.L
dott. Domenico Rossetto